

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto

Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021/2027 – Progetto “MoSVIM - Mobilità Sostenibile Valle Intelvi – Mendrisiotto”: avviso di manifestazione di interesse relativo all'affidamento del **servizio di facilitazione dei Living Labs di progetto**.

Quesiti n. 2 e successivi

(...) Al fine di formulare una candidatura pienamente aderente alle esigenze dell'Amministrazione, formuliamo le seguenti richieste di chiarimento.

1. Ammissibilità del soggetto proponente

1.1 Se e a quali condizioni l'eventuale coinvolgimento di un ente di ricerca svizzero nel partenariato o nelle attività scientifiche del progetto MoSVIM – per tramite dei partner italiani, e non di quelli appartenenti alla Svizzera, così come specificato al punto 2.1 del “Avviso di manifestazione di interesse” – possa configurare una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 rispetto all'affidamento in oggetto.

1.2 Se il soggetto proponente può effettuare e rendicontare spese (personale, servizi e consulenze tecniche) con un vincolo territoriale esterno rispetto a quanto individuato al punto 2.2 delle “Linee guida di ammissibilità della spesa”, rientrando nel contesto di spese al di fuori di tali territori ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2021/105. Nello specifico se le attività del proponente possono essere eseguite tramite ricorso a risorse umane interne localizzate in Stati extra Unione Europea aderenti alla convenzione di Marrakech e se può avvalersi di consulenze o servizi erogati da imprese e professionisti residenti in altri territori dell'Unione Europea o extra UE, nel limite di spesa forfettaria stabilita nelle “Linee guida di ammissibilità della spesa”.

1.3 Se è possibile partecipare a un eventuale gara di affidamento in assenza di posta elettronica certificata (PEC), essendo l'Università della Svizzera Italiana un soggetto giuridico estero sprovvisto di codice fiscale italiano.

2. Documenti preparatori e materiali di progetto

2.1 Quali documenti e output progettuali (analisi preliminari, deliverable di work package, dati di mobilità, esiti di attività già svolte) saranno messi a disposizione dell'affidatario quale base per la progettazione dei Living Labs, e con quale anticipo rispetto a ciascun laboratorio?

2.2 È previsto un momento di validazione della progettazione di ciascun Living Lab da parte del committente prima dell'erogazione?

3. Selezione e coinvolgimento dei partecipanti

3.1 L'individuazione, l'invito e la convocazione degli stakeholder sono in capo all'Amministrazione e ai partner di progetto, oppure rientrano tra le prestazioni richieste all'affidatario?

3.2 Esiste nel caso un numero atteso di partecipanti per ciascun Living Lab e delle categorie di stakeholder coinvolte (enti pubblici, operatori turistici, aziende di trasporto, associazioni, cittadinanza)?

4. Localizzazione dei workshop

4.1 Si chiede indicazione, anche di massima, delle sedi previste per i tre Living Labs, con particolare riferimento alla loro collocazione geografica.

5.2 Gli spazi e le dotazioni tecniche (sala, proiezione, connettività, allestimento) sono messi a disposizione dall'Amministrazione o dai partner, oppure rientrano tra gli oneri dell'affidatario?"

Risposte ai quesiti n. 2 e successivi

Le risposte vengono rese seguendo l'indice delle domande, non rettificato.

1.1 Sussiste un profilo di conflitto di interessi, rilevante ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 36/2023, tra un ente che partecipi alle attività di studio e ricerca del progetto MoSVIM e, al contempo, sia l'affidatario delle attività di facilitazione, progettazione e conduzione dei living labs del medesimo progetto, ossia dei workshop partecipativi, co-design, coinvolgimento degli stakeholder, restituzione e digitalizzazione delle risultanze degli stessi.

Si vedano, in proposito, i principi resi dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. I, 09/06/2026, n. 3647:

"In coerenza, peraltro, con la giurisprudenza formatasi sulla precedente legislazione del d.lgs. n. 50/2026 (ex multis Consiglio di Stato n. 9850/2023), l'art. 16 del nuovo Codice, chiarisce quindi – con disposizione di ampia portata - che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che, "a qualsiasi titolo", intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, "in qualsiasi modo", il risultato, gli esiti e la gestione, e che hanno "direttamente o indirettamente" un (anche solo potenziale) interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione."

1.2 Ferma la necessità che le attività e le spese siano direttamente riferibili al progetto, necessarie alla sua attuazione, previste nel quadro economico approvato, sostenute nel periodo di ammissibilità e adeguatamente documentate, il vincolo territoriale non opera come divieto assoluto di ricorrere a personale, professionisti o prestatori stabiliti al di fuori dell'area del Programma. La disposizione pertinente è l'articolo 37 del Regolamento (UE) 2021/1059, che disciplina le spese relative ad operazioni Interreg al di fuori dell'area del programma. Pertanto, l'impiego di risorse umane interne localizzate in Stati extra UE e l'acquisizione di servizi o consulenze da operatori stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi possono essere ammessi soltanto se risultano conformi alle condizioni poste dalla normativa europea, dal Programma

e dalle "Linee guida di ammissibilità della spesa", se apportano un beneficio effettivo all'area del Programma e se sono rispettate le procedure applicabili di selezione e affidamento, nonché i principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, assenza di conflitto di interessi e tracciabilità. Ciò posto e premesso, l'ammissibilità resta subordinata alla preventiva autorizzazione o validazione dell'Autorità di Gestione. Ne deriva che non può essere riconosciuta un'autorizzazione generale e preventiva e che, quindi, la valutazione debba essere effettuata in concreto, in relazione alla natura della prestazione, al luogo di esecuzione, al soggetto incaricato e alle specifiche regole di rendicontazione applicabili.

- 1.3 La mancanza di una casella di posta elettronica certificata italiana e di un codice fiscale italiano non preclude, di per sé, la partecipazione di un operatore economico non italiano. La candidatura e le successive comunicazioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A., nel rispetto delle relative modalità tecniche di registrazione, identificazione e trasmissione. Per la registrazione al sistema di identità digitale di Regione Lombardia, il legale rappresentante o il soggetto autorizzato privo di codice fiscale italiano potrà utilizzare la procedura riservata agli utenti esteri, inserendo il codice convenzionale previsto dalle istruzioni di Sintel e un ordinario indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle credenziali temporanee; dovrà quindi completare la registrazione dell'operatore economico e trasmettere il documento generato dalla piattaforma, sottoscritto con firma digitale ammessa dalla normativa vigente e da Sintel. L'assenza di posta elettronica certificata italiana non costituisce un'autonoma causa di esclusione: nelle istruzioni di registrazione per i fornitori esteri la PEC è raccomandata, ma l'operatore deve comunque indicare e mantenere attivi i recapiti elettronici richiesti dalla piattaforma, consultare le comunicazioni presenti in Sintel e garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Restano fermi il possesso dei requisiti di partecipazione, la produzione della documentazione equivalente rilasciata dalle competenti Autorità svizzere, in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le esenzioni previste da leggi o accordi internazionali, nonché l'impiego di una firma elettronica conforme ai formati accettati da Sintel. Le modalità operative aggiornate dovranno essere verificate nelle guide e nei manuali pubblicati da ARIA S.p.A. e negli atti della procedura; in caso di difficoltà nella registrazione dall'estero, l'operatore potrà rivolgersi al servizio di assistenza della piattaforma.
- 2.1 Si conferma che verranno messi a disposizione dell'affidatario *output* progettuali consistenti in analisi preliminari, *work package deliverables*, dati di mobilità, esiti di attività già svolte e, inoltre, si informa che si prevede di metterli a disposizione con un anticipo massimo, rispetto a ciascun laboratorio, di 10 giorni naturali consecutivi.
- 2.2 Si conferma, altresì, che è prevista la validazione della progettazione di ciascun *living lab* da parte della S.A. committente prima dell'erogazione, attraverso strumenti digitali, quali riunioni in piattaforma *Teams*, comunicazioni di posta elettronica.
- 3.1 L'individuazione, l'invito e la convocazione degli stakeholder sono in capo alla S.A. committente e ai partner di progetto e non rientrano tra le prestazioni richieste all'affidatario.

- 3.2 I numeri, per ciascun *living lab*, di partecipanti e di categorie di stakeholder coinvolte, sono, indicativamente, di cinque per le categorie e di trenta / quaranta per le persone.
- 4.1 La sede prevista per i *living labs*, è la sede istituzionale di uno dei partner del progetto.
- 5.2 Gli spazi e le dotazioni tecniche (sala, proiezione, connettività, allestimento) sono in capo alla S.A. committente e/o ai partner di progetto, mentre rientrano tra le prestazioni richieste all'affidatario la preparazione dei materiali di discussione, digitali e no, così come la fornitura dei materiali per lo svolgimento dei laboratori.

La Dirigente
dell'U.O. Impianti sportivi e Infrastrutture e professioni sportive della montagna
(Ing. Annamaria Ribaudo)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i.